



Proposta di legge n.305/9^
di iniziativa dei Consiglieri regionali Luigi Fedele,
Alfonso Dattolo, Giovanni Bilardi e Giulio Serra
recante:

**“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
n. 47 del 23/12/2011”.**

Testo licenziato dalla Seconda Commissione

Relazione

In data 9 febbraio 2012, la Seconda Commissione ha licenziato una proposta di legge che sostituiva integralmente il quarto comma dell'articolo 52 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012).

Tale comma dettava disposizioni in ordine ai contratti di collaborazione del personale assegnato all'Osservatorio del Turismo e già in servizio presso il Dipartimento Turismo, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili.

Nelle more la Regione Calabria ha ricevuto ricorso per impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri che ha posto alcune questioni di legittimità costituzionale sull'articolo nella sua originaria stesura (art. 52 l.r. 47/2011).

Considerato che le questioni sollevate dal Consiglio dei Ministri investono profili di merito e di copertura finanziaria non pienamente contemplati nella proposta di legge n. 305/9[^] licenziata nella seduta del 9 febbraio 2012, si è ritenuto necessario richiamare la proposta di legge *de qua* al fine di apportare le ulteriori necessarie modifiche.

L'emendamento interamente sostitutivo approvato dalla Commissione si compone di un unico articolo suddiviso in due commi, ed esplicita in modo dettagliato la conformità della proposta alle disposizioni in materia di contenimento della spesa per il personale (articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), i motivi del rinnovo contrattuale, e la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della norma.

Nello specifico, al primo comma si dispone il rinnovo, sino al 30.09.2012, dei contratti di cui sopra al fine di ultimare le attività del Dipartimento Turismo per la stagione 2012, già avviate ed in capo al Sistema Informativo Turistico Regionale, inerenti l'elaborazione degli studi su movimenti turistici nazionali ed internazionali, propedeutici per l'approvazione del Piano Esecutivo Annuale 2013 entro i termini di cui all'art. 4 comma 1, l.r. n. 8/2008 ("Riordino dell'organizzazione turistica regionale").

Il secondo comma statuisce, da un lato, la quantificazione degli oneri finanziari e la relativa copertura, e dall'altro, l'autorizzazione alla Giunta regionale di provvedere con procedura di evidenza pubblica al reclutamento del personale necessario al funzionamento del Sistema Informativo Turistico Regionale entro e non oltre la scadenza dei predetti contratti, in ottemperanza alla normativa vigente.

Art. 1

(Modifica all'articolo 52 della legge regionale 23 dicembre 2011, n.47)

1. Il comma 4 dell'art. 52 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 è così modificato:

"4. Nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, al fine di portare a compimento le attività del Dipartimento Turismo per la stagione 2012, già avviate ed in capo al Sistema Informativo Turistico Regionale, inerenti la elaborazione degli studi su movimenti turistici nazionali ed internazionali, propedeutici ed indispensabili per la approvazione del Piano Esecutivo Annuale 2013, entro la data di cui all'art. 4 comma 1 della l.r. 5 maggio 2008, n. 8, si dispone il rinnovo, sino al 30.09.2012, dei contratti di collaborazione del personale assegnato all'Osservatorio del Turismo e già in servizio presso il Dipartimento Turismo, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 52 della legge regionale n.47/2011, sono inseriti i seguenti:

"4 bis. Alla relativa copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni e quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2012 si provvede con le risorse allocate all'UPB 2.2.01.04 (capitolo 22010415) dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno 2012.

4 ter. Entro e non oltre la scadenza dei predetti contratti la Giunta regionale provvederà con procedura di evidenza pubblica, in ottemperanza alla normativa vigente, al reclutamento del personale necessario al funzionamento del Sistema Informativo Turistico Regionale".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.